

Corte di Cassazione, sez. Lavoro
Sentenza 28 marzo 2013, n. 7823

Svolgimento del processo

Con separate pronunce (nn. 3329/2005 e 2336/2005) il Tribunale di Milano accoglieva le domande proposte da P.V. e A.S.V. - già dipendenti dell'INAIL con qualifica di Direttore di Divisione il primo e di Ispettore generale il secondo ed entrambi in quiescenza - riconoscendo lo svolgimento da parte dei predetti di mansioni superiori di livello dirigenziale nei periodi dal 19 settembre 1997 al 3 giugno 2002, quanto al P., e dal 1 giugno 1999 al 16 luglio 2000 e dal 1 gennaio 2002 al 30 aprile 2000 quanto all' A. presso importanti sedi del detto istituto e condannando quest'ultimo a corrispondere le relative differenze retributive.

La Corte di appello di Milano, con sentenza del 15 maggio 2007, decidendo, dopo averli riuniti, sugli appelli proposti dall'INAIL e sull'appello incidentale del P., in parziale accoglimento di quello principale nei confronti dell' A. e di quello incidentale, condannava l'istituto al pagamento in favore del P. della ulteriore somma di Euro 9.456,09 oltre interessi e dichiarava, quanto all' A., non dovuta la rivalutazione, confermando nel resto le sentenze impugnate.

Ad avviso della Corte territoriale il D.Lgs. n. 29 del 1983, art. 25 - il quale prevedeva che al personale di cui alla L. n. 88 del 1989, art. 15, fossero attribuite funzioni vicarie del dirigente dell'ufficio - e la Circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri dell'11 marzo 1993, stante il chiaro tenore letterale di entrambi i testi, riguardavano le ipotesi in cui il dirigente fosse presente e si trattava di sostituirlo in caso di impedimento temporaneo o di assenza dal servizio e non già quella della vacanza dalla carica, ricorrente nel caso "de quo". A tale fattispecie doveva, invece applicarsi il D.Lgs. n. 29 del 1993, art. 56 (così come modificato dal D.Lgs. n. 80 del 1998, art. 25 e dal D.Lgs. n. 387 del 1998, art. 15, ed ora riprodotto nel D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, art. 52) che regola l'ipotesi di assegnazioni a mansioni proprie

di una qualifica superiore, stabilendo la nullità dell'assegnazione e riconoscendo, però, al lavoratore il diritto alla differenza di trattamento economico previsto per la qualifica superiore ricoperta.

Precisava, altresì, che la disposizione transitoria di cui al cit.

D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 69, comma 3, riferendosi alle qualifiche ad esaurimento alle quali sono attribuite funzioni vicarie del dirigente, laddove prevede lo svolgimento di mansioni delegate dal dirigente, presuppone, la presenza di quest'ultimo onde solo in tale caso si rivela congrua l'indennità corrisposta per la sua sostituzione, prevista dal contratto collettivo e, in questo ristretto ambito, si collocava anche la specifica indennità istituita dal CdA dell'INAIL nella seduta del 3 luglio 1996. Infine, evidenziava che corretta era stata la determinazione delle differenze retributive a favore del P., compiuta d'intesa con l'istituto che aveva riconosciuto l'errore di calcolo, e che non era dovuta la rivalutazione monetaria erroneamente riconosciuta dal Tribunale all' A..

Per la cassazione di tale sentenza propone ricorso l'INAIL affidato a due motivi.

Resistono con separati controricorsi il P. e l' A..

Tutte le parti hanno depositato memorie ex art. 378 c.p.c., l'INAIL anche procura generali alle liti.

Motivi della decisione

Con il primo motivo di ricorso si deduce la violazione del D.Lgs. 3 febbraio 1993, n. 29, art. 56, nel testo sostituito dal D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 80, art. 25 e poi modificato dal D.Lgs. 29 ottobre 1998, n. 387, art. 15, attuale D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, art. 52 (art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3).

Si assume che lo svolgimento di funzioni vicarie non deve essere inteso in senso strettamente tecnico - come ritenuto dalla Corte territoriale - bensì in senso ampio, comprensivo della ipotesi caratterizzata dalla preposizione del funzionario ad una Unità organica in via temporanea per i periodi in cui il posto dirigenziale è vacante, come avvenuto nei casi in esame in cui al P. ed all' A.

erano stati conferiti incarichi temporanei, revocabili in qualsiasi momento, di reggenti - delle sedi di (OMISSIS) nei periodi dal 9.9.97 al 3.6.2002 quanto al primo e della Tipografia di (OMISSIS) nei periodi dal 1.6.99 al 16.7.2000 e dal 1.1.2002 al 30.4.2002 quanto al secondo - in attesa della destinazione del titolare. Con la conseguenza che le reggenze in questione rientravano tra le mansioni proprie del personale destinatario della L. n. 88 del 1989, art. 15 e non potevano essere disciplinate dalle norme vigenti in materia di svolgimento di mansioni superiori (come, peraltro, confermato dalla circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri dell'11.3.1993). Viene formulato quesito di diritto.

Il motivo è infondato.

Il D.Lgs. n. 29 del 1993, art. 25, comma 4 (riprodotto nel D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 69, comma 3) prevedeva espressamente che il personale delle qualifiche ad esaurimento (quale quello dei resistenti) conservassero le qualifiche ad esaurimento (quale quello dei resistenti) conservassero le qualifiche ad personam e che a tale personale potessero essere attribuite funzioni vicarie di dirigente.

Sul punto questa Corte ha più volte precisato che le disposizioni che consentono la reggenza del pubblico ufficio sprovvisto temporaneamente del dirigente titolare devono essere interpretate, ai fini del rispetto del canone di ragionevolezza di cui all'art. 3 Cost. e dei principi generali di tutela del lavoro (artt. 35 e 36 Cost.; art. 2103 c.c. e D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 52), nel senso che l'ipotesi della reggenza costituisce una specificazione dei compiti di sostituzione del titolare assente o impedito, contrassegnata dalla straordinarietà e temporaneità, con la conseguenza che a tale posizione può farsi luogo, senza che si producano gli effetti collegati allo svolgimento di mansioni superiori, solo allorquando sia stato aperto il procedimento di copertura del posto vacante e nei limiti di tempo ordinariamente previsti per tale copertura, cosicché, al di fuori di tale ipotesi, la reggenza dell'ufficio concreta svolgimento di mansioni superiori (cfr. Cass., sez. un., n. 4063 del 2010; Cass. n. 2534 del 2009; n. 22932 del 2008; n. 9130 del 2007).

Orbene a tali principi risulta essersi uniformata correttamente l'impugnata sentenza che, accertata l'insussistenza delle predette condizioni di temporaneità e straordinarietà nella fattispecie in esame per aver tanto il P. che l' A. svolto funzioni di reggenza dei

rispettivi uffici di assegnazione in assenza del dirigente e per lunghi periodi, ha ritenuto integrata l'ipotesi di svolgimento di mansioni superiori.

Con il secondo motivo si denuncia la violazione del cit. D.Lgs n. 165 del 2001, art. 52, commi 5 e 6 (art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3).

Viene evidenziato che in base alle disposizione del contratto integrativo di Ente sottoscritto il 28.12.1999 relativo al quadriennio 1998-2001, per l'incarico aggiuntivo espletato presso le suindicate sedi dal P. e dall' A., agli stessi era stato corrisposto una specifico compenso per le funzioni aggiuntive svolte, compenso che l'impugnata sentenza erroneamente aveva ritenuto riferibile alla sola ipotesi della sostituzione del dirigente che fosse "presente". Ed infatti l'attribuzione di detto emolumento pur se non corrispondente alla intera retribuzione prevista per la qualifica superiore, in quanto stabilita dalla contrattazione collettiva risultava, invero, pienamente legittima ai sensi del D.Lgs. n. 29 del 1983, art. 56, poi trasfuso nel D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 52, che al comma 6 riconosceva all'autonomia collettiva il potere di apportare modifiche alla disciplina legale dettata con riferimento al diritto dell'impiegato adibito a mansioni superiori alla retribuzione corrispondente alla qualifica superiore.

Viene formulato il seguente quesito di diritto: "Dica codesta ...Corte se in materia di pubblico impiego, ai sensi del D.Lgs n. 165 del 2001, art. 52, commi 5 e 6 - l'espletamento da parte del pubblico dipendente delle superiori mansioni dirigenziali, conferite con provvedimento temporaneo, debba essere necessariamente retribuito con l'attribuzione di un trattamento economico corrispondente alle mansioni svolte ovvero se può essere conforme all'art. 36 Cost., la corresponsione di un compenso aggiuntivo - previsto dalla contrattazione collettiva integrativa derogativa della disciplina legale - rispetto a quello proprio della qualifica di appartenenza".

Il motivo è infondato.

Osserva il Collegio che l'assunto del ricorrente istituto si fonda sul disposto del D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 52, comma 6, secondo cui i contratti collettivi possono regolare diversamente gli effetti di cui ai commi 2, 3 e 4 del citato articolo.

Ebbene, come correttamente affermato nell'impugnata sentenza, i casi in esame non rientrano tra quelli di cui ai predetti commi ma nell'ambito di applicazione del comma 5 disciplinante appunto l'assegnazioni del dipendente a mansioni superiori al di fuori delle ipotesi di cui ai commi 2 (a) vacanza di posto in organico, per non più di sei mesi prorogabili fino a dodici qualora siano state avviate le procedura di copertura dei posti vacanti come previsto al comma 4; b) nel caso di sostituzione di altro dipendente assente con diritto alla conservazione del posto, con esclusione dell'assenza per ferie, per la durata dell'assenza), 3 e 4. E per la fattispecie prevista dal citato comma 5 è stabilito che al lavoratore è corrisposta la differenza del trattamento economico con la qualifica superiore e tale disciplina non può essere diversamente regolata dalla contrattazione collettiva.

Peraltro, la Corte di merito ha evidenziato che non rientrando le fattispecie in questione neppure nella previsione di cui al D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 69, comma 3 - riproduttivo dell'art. 25, comma 4 cit. - non poteva applicarsi il disposto dell'ultima parte del menzionato comma 3 secondo cui il trattamento economico del personale delle qualifiche ad esaurimento al quale sono attribuite funzioni vicarie del dirigente è definito tramite il contratto collettivo e che solo in tale ristretto ambito - non comprensivo, dunque, dei casi "de quo" - si collocava la specifica indennità istituita dal CdA dell'INAIL nella seduta del 3 luglio 1966.

Nè il motivo in esame denuncia violazione di canoni ermeneutici nè vizi di motivazione.

Va, infine, ricordato come questa Corte ha precisato (cfr. Cass. n. 3814 del 2008; Cass. n. 29671 del 2008) che l'attribuzione delle mansioni dirigenziali, con la pienezza delle relative funzioni, e con l'assunzione delle responsabilità inerenti al perseguimento degli obiettivi propri delle funzioni di fatto assegnate, non può che comportare, anche in relazione al principio di adeguatezza sancito dall'art. 36 Cost., la corresponsione dell'intero trattamento economico (fattispecie relative alla all'inclusione della retribuzione di posizione e di quella di risultato nel calcolo del trattamento differenziale).

Per quanto esposto il ricorso va rigettato.

Le spese del presente giudizio, per il principio della soccombenza, cedono a carico dell'istituto ricorrente e sono liquidate nella misura di cui al dispositivo.

P.Q.M.

La Corte, rigetta il ricorso; condanna l'INAIL al pagamento delle spese del presente giudizio liquidate in favore di ciascuno dei resistenti in Euro 40,00 per esborsi ed in Euro 3.000,00 per compensi, oltre accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 10 gennaio 2013.

Depositato in Cancelleria il 28 marzo 2013